

ORIGINALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 171 del 15 APR. 2014

OGGETTO: Appello Cautelare ex art. 62 C.P.A proposto innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana promosso dalla Clemente Costruzioni s.r.l.. Costituzione in giudizio, nomina difensore Avv. Francesco Vasile e domiciliazione Avv. Vito Scalisi.

L'anno duemila quattordici il giorno quindici del mese di Aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior	- - Sindaco
CALCARA Paolo	- - Assessore
LOMBARDO Francesco	- - Assessore
FAZZINO Vito	- - Assessore
CASTELLANO Maria Rosa	- - Assessore
CAMPAGNA Marco Salvatore	- - Assessore
CENTONZE Antonino	- - Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**.

VISTO l'appello Cautelare ex art. 62 C.P.A promosso dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore l'8/4/2014 (All. A) dalla **Clemente Costruzioni s.r.l.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini avverso l'Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014, emessa nell'ambito del procedimento n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12/2/2014 contro:

- Ministero dell'Interno Prefettura – U.G.T. di Trapani e l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana;
- Comune di Castelvetrano;
- SIAR s.r.l.

per la totale riforma dell'ordinanza impugnata.

VISTA la nota prot. n. 655/leg. del 11/04/2014 (All. B), con la quale l'Ufficio Legale dell'Ente rappresenta l'opportunità di difendere l'A.C. presso il CGA;

RITENUTA l'opportunità di costituirsi ritualmente in giudizio, per difendere le ragioni del Comune di Castelvetrano;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario nominare difensore di fiducia del Comune l'avv. Francesco Vasile, legale del Comune, per costituirsi in giudizio e difendere questa P. A. nel procedimento di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di eleggere domicilio in Palermo;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 123 del 24/03/2014 (All. C), con la quale viene nominato legale domiciliatario del Comune di Castelvetrano per costituzioni presso le diverse sedi giudiziarie di Palermo per l'anno 2014, l'Avv. Vito Scalisi, con studio a Palermo, nella via V. Di Marco n. 41.

RILEVATO che occorre impegnare la somma di € 300,00 per il compenso dovuto al suddetto legale domiciliatario, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice di bilancio 1 - 1 – 2 – 8 del redigendo bilancio 2014;

VISTO l'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/000;

VISTO il parere della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del DL n. 174/2012;

RICONOSCIUTA la necessita e l'opportunità del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa:

1) - COSTITUIRSI IN GIUDIZIO avverso ricorso in appello pendente dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, promosso dalla **Clemente Costruzioni s.r.l.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lentini avverso l'Ordinanza T.A.R. Sicilia – Palermo n. 148/2014, emessa nell'ambito del procedimento n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12/2/2014 contro:

- Ministero dell'Interno Prefettura – U.G.T. di Trapani e l'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana;
- Comune di Castelvetrano;

- SIAR s.r.l.
per la totale riforma dell'ordinanza impugnata.

2) - NOMINARE, a tal uopo, Legale di questo Comune l'Avv. Francesco Vasile, per rappresentare e difendere il Comune di Castelvetro nel giudizio di cui sopra, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, compreso transigere, quietanzare, abbandonare, accettare rinuncia eleggendo domicilio in Palermo, nella via V. Di Marco n. 41, presso lo studio dell'Avv. Vito Scalisi.

3) AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy il nominato difensore al trattamento dei dati personali connessi e conseguenti all'esercizio dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente

4) DARE ATTO che dall'assunzione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€ 300,00**, cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice di bilancio 1 - 1 - 2 - 8 del redigendo bilancio 2014, sul quale si assume prenotazione di impegno di pari importo;

5) INCARICARE il Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione Aziendale – Staff Sindaco, di effettuare tutti gli atti necessari alla liquidazione della somma suddetta.

6) DARE ATTO che la fattispecie rientra nelle ipotesi di cui all'art. 163 c. 1 del D. Lg.vo 267/00, in quanto trattasi di spesa non suscettibile al frazionamento.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente
deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma del-
la L. R. n. 44/91.

Avv. Giovanni Lentini
0924\904173

(ALL 1)

SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO
POSTALE PER LA DATA CERTA
Documento unico formato da n° 10 pagine
Data 7/4/14 Firma J.B.V.

**ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIA**

Appello Cautelare ex art. 62 C.P.A.

Per la **Clemente Costruzioni s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* ed amministratore unico sig. Nicolò Clemente, con sede in Castelvetro nella via Errante Vecchia km 1, C.F. 01590990816, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Lentini (C.F. LNTGNN55B11C286P), del Foro di Marsala, che dichiara di voler ricevere gli avvisi di segreteria all'indirizzo e-mail: lentinigiovanni@pec.ordineavvocatimarsala.it, ed elettivamente domiciliata in Palermo nella via Siracusa n. 30 presso lo studio dell'Avv.to Rosalba Genna, giusto mandato in calce al presente atto


-Appellante-

AVVERSO

Ordinanza T.A.R. Sicilia - Palermo n. 148/2014 emessa, nell'ambito del procedimento n. 2090/2013 Reg. Ric., il 12 Febbraio 2014;

contro

- **Ministero dell'Interno**, Prefettura - U.T.G. di Trapani, in persona del Ministro *pro-tempore* e **Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia**, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
- **Comune di Castelvetro**, in persona del Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Vasile, con domicilio eletto in Palermo, presso lo studio dell'Avv.to Vito Scalisi via Vincenzo di Marco n.41;



Prot. Gen. n. 16730 del

- **SIAR s.r.l.**, non costituita in giudizio

Per la totale riforma dell'ordinanza impugnata

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso, notificato in data 11 Ottobre 2013, la Clemente Costruzioni s.r.l. impugnava per l'annullamento, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia, il provvedimento della Prefettura - U.T.G. di Trapani n. prot. 11678/area 1^, emesso il 9 Maggio 2013, e il decreto del D.G. dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1083/9, emesso il 29 Maggio 2013, deducendo diversi profili di illegittimità degli atti.

In data 2 Gennaio 2014 veniva notificato il ricorso contenente i motivi aggiunti con cui, a seguito delle difese svolte dalle controparti costituite, i procuratori in giudizio della Clemente Costruzioni s.r.l. deducevano diversi e ulteriori profili di illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati.

Nell'udienza di discussione - 12 Febbraio 2014 - per la sospensione cautelare dell'impugnato provvedimento, il Collegio, visti gli atti e le difese delle parti, emanava l'appellata ordinanza con cui disattendeva le doglianze cautelari della Clemente Costruzioni s.r.l..

Tutto ciò premesso, si spiegano i seguenti

MOTIVI DI APPELLO

1. Eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità del provvedimento prefettizio

s'impugna l'ordinanza in epigrafe perché affetta da illogicità e, di conseguenza, da ingiustizia.

Infatti, il giudice di prime cure, non ha ritenuto sussistente il *fumus* minimo per

accogliere l'istanza cautelare di sospensione, di contro ha ritenuto legittimo e valido il provvedimento della Prefettura di Trapani con cui sono state ritenute, presenti e attuali, a carico della Clemente Costruzioni s.r.l., le circostanze interdittive *ex art. 91*, comma 5, d. lgs. 159/2011.

Il T.A.R. ha deciso, per il respingimento dell'istanza cautelare e l'insussistenza del *fumus*, quindi sull'assenza di pregiudizi in capo alla Clemente Costruzioni, sulla scorta degli atti pre-giudizio, ovvero le informative degli organi di pubblica sicurezza, su cui si basa il provvedimento prefettizio.

Ma, la decisione del T.A.R. è palesemente errata per i profili che appresso saranno esposti.

Gli atti dapprima richiamati sono, esclusivamente, gli atti di indagine compiuti dalle forze di pubblica sicurezza nell'ottica di prevenzione e repressione del fenomeno della criminalità organizzata.

In sede giurisdizionale, com'è noto, non è ammessa la censura nel merito rispetto a tali attività d'indagine, bensì è ammessa la critica del grado di inferenza probatoria in essi contenuto, nonché del percorso logico-motivazionale compiuto dal Prefetto nell'emanazione provvedimento.

Infatti, la prima doglianza prende le mosse proprio dal percorso motivazionale alla base del provvedimento prefettizio.

Quest'ultimo si basa su tre diverse informative: la prima della Questura di Castelvetrano, la seconda dei Carabinieri - Comando Provinciale di Trapani, la terza della Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Trapani.

Ebbene, in tutte e tre le informative, le censure attengono, univocamente, alla sottolineatura dei legami familiari del Clemente.

Peraltro, i sottolineati legami familiari, sono riferiti al padre Domenico Clemente e al fratello Giuseppe Clemente, entrambi deceduti, rispettivamente nel 2000 e nel 2008.

Di contro, tali familiari non hanno mai avuto alcun ruolo, formale o sostanziale, nelle attività imprenditoriali della Clemente Costruzioni s.r.l., atteso che l'impresa è stata creata nel 2004, durante la detenzione del fratello; in ultimo, è importante ricordare che, il Clemente Nicolò è amministratore unico della s.r.l., ed ha avuto in questi anni rapporti di lavoro anche con le PP. AA..

Di poi, non si rilevano altre informazioni, che avrebbero giustificato l'omissione del provvedimento *de quo*, a carico del Clemente.

Infatti, nell'informativa della Questura di Trapani, sono riportati isolati e modesti episodi, i quali sono, tra l'altro, risalenti nel tempo; mentre, nelle informative dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si riscontra la dicitura "... non sono emersi allo stato elementi dai quali poter desumere tentativi di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi..." a riscontro del fatto che non vi sia neanche il sintomatico sospetto di alcuna infiltrazione o contingenza con ambienti criminali.

Perciò, è necessario censurare, nel provvedimento prefettizio, sia l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sia il difetto di motivazione per illogicità delle valutazioni compiute, sia l'illogicità e l'ingiustizia derivata all'ordinanza del T.A.R. .

Di talché, l'omissione dell'informativa, ex art. 91 d. lgs. 159/2011, nei confronti della Clemente Costruzioni s.r.l., non trova alcuna giustificazione, sia per non essere stata raggiunta la soglia di rilevanza minima degli elementi probatori, sia per la non attuale probabilità di infiltrazione criminale nella suddetta società.

Infatti, non è appurata, neppure con giudizio latamente probabilistico, né una ramificata presenza di legami familiari, né l'attualità del pericolo derivante da

ingerenze criminali che, da soli, avrebbero potuto giustificare l'emissione del provvedimento ex art. 91 d. lgs. 159/2011.

In questo senso, la censura, verso il provvedimento impugnato, si esprime contro la valutazione acritica e atomistica degli elementi probatori che meglio avrebbero dovuto essere considerati, in un'ottica di obiettiva e unitaria valutazione.

Infatti, la presenza di vincoli familiari (unitamente all'assenza di altri elementi prognostici negativi), date le precisazioni *supra* espresso, che possano essere connotati da contingenze criminali, non è idonea, da sola, a consentire e/o supportare la legittima emanazione del provvedimento ex art 91 d. lgs. 159/2011.

Di ciò da conto C. G. A. S., 08-05-2013, n. 456 *"...I legami parentali invece, non possono, in sé considerati, ritenersi idonei a sorreggere in modo autonomo un'informativa negativa potendo rilevare solo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell'ipotesi di controllo o di condizionamento sull'impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell'impresa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali desumerz la sussistenza dell'oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l'infiltrazione mafiosa nell'impresa."*

Il TAR nell'ordinanza impugnata afferma che l'insieme degli elementi evidenziati dall'informativa della Questura sostengono l'ipotesi di un pericolo attuale di infiltrazioni e mafiosa nell'impresa in questione.

La tesi è che elementi di per sé non significativi, lo diventano se analizzati nei loro insieme.

Tale ragionamento ha una sua suggestione, ma analizzando con la logica improntata

ai principi liberaldemocratici su cui si fonda il nostro ordinamento giuridico, se ne evince tutta la superficialità, in quanto la valorizzazione in un giudizio di insieme può avere un senso logico-giuridico se supportata da fatti oggettivamente accertati che consentono tale collegamento e ne evidenziano l'efficienza rispetto al dato presunto (infiltrazioni e/o condizionamento mafioso), così non è nella fattispecie, né il TAR sa indicare il filo che lega gli elementi valutati.

Mi permetto poi di rilevare che tante menzogne, pure se valutate nel loro insieme, non fanno la verità.

Orbene esaminiamo parzialmente tali elementi per poi comprendere il valore anche indiziario che può dare loro il collegamento:

- a) Rapporti con il sig. Filardo. Quest'ultimo è stato assolto dal Tribunale di Marsala dal reato di associazione mafiosa per non averlo commesso. In ogni caso trattasi di un rapporto risalente nel tempo anno 2002, giustificato dallo svolgimento di attività economica nello stesso settore ed in una città di modeste dimensioni. Né è indicato alcun fatto diverso da un semplice incontro per dare a tale rapporto un'efficacia incidente sulla libertà economica dell'impresa Clemente Costruzioni srl.
- b) Rapporti con il sig. Cappadonna. Lo stesso è dipendente della Clemente Costruzioni srl, e come risulta dal provvedimento del Tribunale Misure di Prevenzione di Trapani, versato in atti, proprio tale rapporto di lavoro è stato considerato come elemento probatorio dell'allontanamento del Cappadonna da ambienti criminali e quindi come recupero dello stesso alla vita civile. Sicché sia pure indirettamente il Tribunale anzi indicato ha affermato l'estraneità della impresa Clemente Costruzioni ad ambienti malavitosi.
- c) Il fratello del sig. Nicolò Clemente è stato condannato per associazione mafiosa. Ha

trascurato il Tribunale che lo stesso è deceduto suicida in carcere oltre 12 anni fa, e quindi non si comprende come possa, attraverso l'eventuale influenza del detto fratello su Clemente Nicolò, l'organizzazione mafiosa influenzare l'impresa ricorrente.

I suddetti elementi non possono, dunque, essere presi in considerazione per fonderli insieme in un giudizio sia pure indiziario di pericolo d'infiltrazione mafiosa.

Né elementi privi di qualunque forza indiziaria per il fine di cui è causa possono acquistare tale forza solo perché sono argomentativamente collegati, trattasi in fatti di un collegamento astratto compiuto dalla P.A. ma carente di un oggettivo riscontro, sicché il fratello mafioso, ma da anni deceduto, il Cappadonna dipendente o il Filardo accusato ma poi assolto, sono circostanze che tra di loro non hanno alcun nesso di collegamento.

Infine, la vicenda del padre del sig. Clemente Nicolò. Lo stesso avrebbe mediato una vendita di una casa in Castelvetrano al cognato di Provenzano nel 1981, soggetto il primo che non risulta essere sottoposto ad alcuna condanna o processo per mafia o altro, e ciò quando il sig. Clemente Nicolò aveva 13 anni.

A fronte di tali elementi non vi è neppure una circostanza che imputi al sig. Clemente Nicolò o alla sua impresa una condotta che possa sia pure lontanamente fare rilevare una influenza da parte della criminalità organizzata, in più vi sono le informazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che escludono tale influenza.

Ne consegue che il presunto quadro indiziario offerto dalle informazioni della Questura appare talmente insignificante che, in un sistema giuridico d'impronta liberaldemocratica, non può legittimare il provvedimento interdittivo impugnato, pena la violazione dei principi fondamentali di libertà e di responsabilità personale su cui tale sistema si fonda e si legittima.

2. Manifesta ingiustizia dell'ordinanza e attualità del *fumus* e del *periculum*

Per ciò che attiene più da vicino i profili di censura nei confronti dell'ordinanza, è necessario fare riferimento all'attualità dei requisiti del *fumus* e del *periculum*.

Infatti, l'ordinanza impugnata risulta viziata da *error in iudicando*, oltre che per l'erronea e superficiale valutazione degli atti di causa, anche per l'assenza di indagine e di pronuncia in relazione al requisito del *periculum*.

Per ciò che attiene al *fumus*, si ribadiscono i motivi di censura, già espressi, con i quali si è sottolineato che non sussistevano, né sussistono adesso, gli elementi fattuali e giuridici per l'emaneazione del provvedimento interdittivo del prefetto.

Infatti, se il T.A.R. avesse operato la necessaria critica logica al percorso motivazionale del provvedimento, si sarebbe ben reso conto che sussistevano tutte le condizioni, in favore della Clemente Costruzioni, affinché fossero accolte le istanze cautelari richieste.

La conseguenza dell'errore in cui è incorso il giudice di prime cure, è il perpetuarsi di un errore, già anteriore, in pregiudizio della ricorrente.

Infatti, attesa l'efficacia del provvedimento di esclusione dalla graduatoria regionale, e contestualmente dal contratto di subappalto con la SIAR srl per fornitura materiali edili, non v'è alcun dubbio in ordine al fatto che l'appellante continui a subire un pregiudizio, grave, immediato e diretto dalla vigenza del provvedimento censurato.

Quindi, sia l'esclusione dalla graduatoria regionale, operata con il decreto dirigenziale Ass.to Reg.le Attività Produttive n. 1083/9 del 29 Maggio 2013, sia la sospensione prudenziale dei contratti di fornitura operata dalla SIAR s.r.l., sono fatti che, seppur operando su diversi piani di efficacia, perpetuano il grave ed immediato

pregiudizio subito, e non esclusivamente di natura economica, in capo alla Clemente Costruzioni.

Come ultimo argomento, giusto il necessario equilibrio dei diritti e degli interessi che il processo deve garantire, questa difesa vuole richiamare alle S.V. la giustezza di quel costante indirizzo giurisprudenziale espresso, *ex multis*, da **Cons. Stato Sez. V, Sent., 29-04-2010, n. 2460** per cui “...il nostro sistema giuridico è fondato sul principio di legalità e sulla soggezione dell'Amministrazione alla legge e dunque, qualunque manifestazione dell'azione amministrativa è passibile di controllo da parte della competente giurisdizione per verificarne la conformità alla normativa, anche sotto il profilo della logicità e della ragionevolezza”, e più analiticamente “i valori costituzionali in gioco (presunzione di innocenza e libertà di impresa), se non escludono la predisposizione di mezzi di prevenzione, impongono che la interpretazione della normativa in esame debba essere improntata a necessaria cautela...”.

Ritenuto quanto sopra,

Voglia l'ecc.mo C.G.A.S.

Annulare l'ordinanza impugnata, e, per l'effetto, sospendere il provvedimento della Prefettura di Trapani e il decreto dirigenziale dell'Ass.to Reg.le Attività Produttive.

Castelvetrano li 07\04\2014



Avv. Giovanni Lentini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "G. Lentini", written over the typed name "Avv. Giovanni Lentini".

Nomino mio procuratore per rapp.mi e difendermi nel su esteso appello cautelare l'avv. Giovanni Lentini, del Foro di Marsala, al fine di rappresentarmi e difendermi nel ricorso sopra esteso, eleggendo domicilio in Palermo nella via Siracusa presso lo studio dell'Avv.to Rosalba Genna. Faculto il sù nominato ad avvalersi di sostituti processuali ed al trattamento dei dati sensibili ai fini del giudizio.

Castelvetrano, li 07\04\2014

f.to Nicolò Clemente n.q.

vera la firma

f.to avv. Giovanni Lentini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Giovanni Lentini quale procuratore in giudizio della ditta Clemente Costruzioni s.r.l. nel ricorso in appello avanti al C.G.A.S. proposto contro Prefettura di Trapani, Assessorato Regionale delle Attività Produttive + altri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala n. 99\06 del 28\03\2006, ho notificato in data 07\04\2014, il su esteso ricorso in appello a:

- Comune di Castelvetrano, in persona del suo Sindaco pro tempore, presso il suo procuratore in giudizio avv. Vincenzo Vasile elettivamente domiciliato presso l'avv. Vito Scalisi in Palermo via Vincenzo Di Marco n.41, annotando l'atto al n. 802/014 del Registro Cronologico ed a mezzo spedizione di copia nell'anzi indicato domicilio in plico raccomandato a/r dall'Ufficio Posta Centrale di Castelvetrano, n. 76310925144-3

Castelvetrano l' 07\04\2014

Avv.to Giovanni Lentini



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetrano

UFFICIO LEGALE

Piazza Umberto I
Tel. 0924-909210 /0924-909257
Apertura al pubblico: Il mercoledì dalle ore 12.00 alle 14.00
e dalle ore 15,00 alle 18,00

122 Castelvetrano (Tp)
Telefax: 0924-904244

FUNZIONARIO: Avv. Francesco Vasile
Funzionario: Avv. Daniela Grimaudo

e.mail: fvasile@comune.castelvetrano.tp.it
e.mail: dgrimaudo@comune.castelvetrano.tp.it

**Oggetto: CLEMENTE COSTRUZIONI SRL c/Comune di Castelvetrano
c/Prefettura di Trapani c/Assessorato Regionale Attività Produttive –
Ricorso al C.G.A. dell'8.04.2014 – Appello cautelare avverso Ordinanza
TARS Palermo n. 148/2014.**

**Al Dirigente del Settore
Servizi Tecnici**

Al Dirigente Staff Sindaco

E pc Al Sig. Sindaco

LORO SEDI

^^^^^

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, relativa al ricorso R.G. n. 2090/2013 - TARS di Palermo, promosso dalla Clemente Costruzioni SRL avverso l'interdittiva antimafia tipica della Prefettura di Trapani, si trasmette copia dell'appello cautelare interposto dalla Società ricorrente per l'annullamento dell'Ordinanza n. 148/2014, resa dall'adito TAR a definizione della domanda di sospensione *prime cure* spiegata.

In ragione dei ristretti termini di costituzione ed in vista della imminente Camera di Consiglio, destinata alla trattazione dell'appello, si ritiene opportuna la predisposizione di atto deliberativo di nomina di difensore.

Cordialità

Avv. Francesco Vasile



Protocollo generale n. _____ del _____ protocollo di settore n. **655** /leg. del **11 APR. 2014**

Si risponde a protocollo n. _____ del _____